

**ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DEL PIEMONTE**

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 24, comma 3-lett. a) - b) e comma 3-bis, del D.L. n. 13/2023, convertito dalla Legge n. 41/2023, come richiamato dall'art. 225, comma 8, del d.lgs. n. 36/23, in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/23, per l'acquisizione di fornitura di arredi didattici relativo al progetto finanziato con fondi PNRR "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" della Fondazione, a valere sulla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Investimento 1.5.

- CUP I94D23004190006 / CIG BB112C10C3 -

IL PRESIDENTE

Premesso che:

1. la Fondazione ITS Academy ICT Piemonte (di seguito "**Fondazione**") ha presentato il progetto "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" CUP I94D23004190006 a valere per l'iniziativa finanziata dal PNRR (Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
2. per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha necessità di affidare la fornitura di arredi per aule;
3. l'art. 24, comma 3, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 – in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, riconosce la possibilità di procedere con l'affidamento diretto di servizi e forniture laddove l'importo di dette prestazioni sia inferiore a € 215.000,00. Tale affidamento può avvenire senza consultazione di più operatori economici e nei confronti di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe;
4. per tutto quanto non disciplinato dal suddetto articolo 24, comma 3, lett. a) e b) del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 trova applicazione il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209;
5. in tale ambito operativo, la Fondazione ha manifestato la necessità di affidare a un operatore economico specializzato la fornitura di cui sopra;
6. in data 27 marzo 2026 la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante la piattaforma "Traspire", all'operatore economico G.R. Pubblicità S.R.L. (di seguito "**Affidatario**");
7. l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti ed offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari a **€ 62.762,00 oltre IVA**;

8. la Fondazione intende procedere all'affidamento diretto della fornitura considerata l'offerta ricevuta e valutata la sua congruità;

9. l'articolo 17, comma 1, del Codice, dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*; il successivo comma 2 prevede, a sua volta, che *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

10. il presente provvedimento di affidamento individua espressamente l'oggetto, l'importo e il soggetto affidatario;

11. non si rilevano situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

tenuto conto:

12. dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024 n. 6332 e Cons. Stato Sez. V, 20/02/2025 n. 1425) si ritiene di poter procedere con l'affidamento dell'incarico e con la stipula del relativo contratto, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

13. che nel suddetto provvedimento, in forza della necessità di cui al punto precedente, sarà apposta una specifica clausola di revoca immediata dell'affidamento laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato.

**Tutto ciò premesso
DETERMINA**

14. di procedere, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 3 bis del d.l. n. 13/2023 conv. in l. n. 41/21 in deroga all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura di arredi didattici a **GR Pubblicità Srl**, con sede legale in Milano (MI), via Pablo Picasso n. 0022, P.IVA n. 08455790157;

15. di affidare il servizio di cui sopra per un importo pari ad **euro 62.762 oltre IVA**, da svolgersi a far data dalla sottoscrizione della scrittura privata di cui al successivo punto 20 (ovvero dalla data di effettivo avvio se antecedente) e sino alla data del 30 giugno 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato;

16. di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni con effetto dalla data di comunicazione della presente determina e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, per ragioni di urgenza;

17. di sottoporre il suddetto provvedimento a clausola di revoca immediata laddove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti non dovessero confermare quanto dichiarato dall'operatore economico;

18. di richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice, la presentazione della garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura pari al 5% dell'importo contrattuale;

19. di regolamentare il rapporto con l'affidatario mediante sottoscrizione di specifica scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/23, di cui la bozza in allegato.

Torino, lì 31 marzo 2026

Fondazione ITS Academy ICT Piemonte
Il Presidente
(Dott. Gianni Bonfatti)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ALLEGATO 1

ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
DEL PIEMONTE

Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18

CUP I94D23004190006
CIG BB112C10C3

SCRITTURA PRIVATA
TRA

La Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione del Piemonte, con sede legale in Torino (TO), piazza Carlo Felice, 18, p. Iva 10600860018, nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Gianni Bonfatti, (di seguito, "**Fondazione**") con sede legale in Torino (TO), piazza Carlo Felice, 18, p. Iva 10600860018;

-da un lato-

E

_____, con sede legale in _____, via _____, P.IVA n. _____ (di seguito, "Affidatario"),

-dall'altro lato-

(Fondazione e Affidatario, qui di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- a) con Decreto Ministeriale n. 147 del 23 luglio 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha assegnato a Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione il riparto di una ulteriore quota di finanziamento, per complessivi Euro 1.507.687,35, a valere sui fondi PNRR, MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1, Investimento 1.5, Azione "Potenziamento laboratori ITS Academy", finalizzato al potenziamento e alla realizzazione di ulteriori laboratori 4.0, al fine di rafforzare la propria offerta formativa e favorire l'incremento delle nuove iscrizioni;
- b) il relativo contratto di finanziamento è stato stipulato in data 29 settembre 2025;
- c) il progetto presentato a tal fine da Fondazione, denominato "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico" CUP I94D23004190006, prevede sia l'ampliamento e il relativo aggiornamento delle dotazioni dei laboratori esistenti, sia la creazione di nuovi spazi innovativi, fra cui un grande laboratorio di orientamento affiancato da 4 aule informatizzate, in grado di accogliere studenti, docenti, famiglie e imprese in attività di formazione e coinvolgimento diretto;
- d) il R.U.P. è stato nominato, con delibera del C.d.A., in data 21 ottobre 2025 nella persona del Direttore della Fondazione sig. Giulio Genti;
- e) per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha avuto la necessità di affidare a un operatore economico specializzato la fornitura di arredi didattici innovativi ("Fornitura");
- f) in data _____ la Fondazione, per il tramite dei propri uffici, ha quindi trasmesso invito a presentare offerta, mediante richiesta di preventivo sulla piattaforma "Traspare", all'operatore economico;
- g) l'Affidatario ha riscontrato la richiesta di cui al punto precedente offrendo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto un importo complessivo pari € _____ **oltre IVA**;
- h) in ragione dell'urgenza imposta dallo specifico intervento finanziato con fondi PNRR e del principio del risultato affermato dal giudice amministrativo (TAR Campania Sez. I, 18/11/2024, n. 6332 e Cons. Stato Sez.

V, 20/02/2025 n. 1425) la Fondazione si è riservata la facoltà di procedere con l'affidamento dell'incarico e con la stipula del relativo contratto, nelle more delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

i) l'offerta ricevuta è stata valutata congrua da Fondazione;

j) in data _____, la Fondazione ha, pertanto, adottato la decisione di affidare, in modo diretto, l'incarico in oggetto a _____, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 3 bis, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 – che si applica alle ITS Academy per gli interventi finanziati con PNRR in forza del comma 3-bis del citato art. 24 - in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

k) con la determina di cui al punto precedente, la Fondazione ha avviato in via d'urgenza l'esecuzione anticipata del servizio;

l) le verifiche sul possesso dei requisiti, acquisiti tramite FVOE, hanno dato esito _____

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

1. La Fondazione conferisce all'Affidatario, che accetta, la fornitura di _____, nell'ambito del Progetto.

2. La fornitura ha per oggetto _____, così come indicato nel capitolato inviato dalla Stazione appaltante in sede di richiesta di preventivo - e qui interamente richiamato - e sulla base del quale il fornitore ha presentato l'offerta.

3. La fornitura deve rispettare ove applicabili il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH - Do not significant harm), i criteri ambientali minimi (CAM) e la normativa europea e nazionale in materia di politiche ambientali, coerentemente con quanto previsto, rispettivamente, dalle circolari del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021 n. 32, 13 ottobre 2022 n. 33 e 14 aprile 2023 n. 16, dai decreti del Ministro della transizione ecologica e dalle disposizioni di legge applicabili. L'Affidatario è tenuto a presentare alla Fondazione la documentazione occorrente per la comprova del rispetto dei suddetti principi e criteri. La Fondazione si riserva di verificare, anche con propri consulenti, la correttezza e la conformità della documentazione presentata.

Articolo 3 - Integrazione dell'oggetto

1. La Fondazione ha il potere di emanare atti d'interpretazione o volti a precisare il contenuto delle clausole del presente contratto.

2. Le singole prestazioni individuate nel presente contratto devono intendersi come prestazioni minime, che non esauriscono le attività alla cui esecuzione l'Affidatario si impegna, essendo questi altresì tenuto: *a)* ad attenersi alle ulteriori, maggiori, o migliori prestazioni o specifiche che la Fondazione abbia precisato a integrazione del presente contratto in ragione delle sue specificità, e *b)* ad assolvere a tutti gli adempimenti ulteriori, funzionali, o accessori finalizzati a rendere il Servizio secondo le norme e le regole dell'arte.

Art. 4 - Corrispettivo e termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo onnicomprensivo e a corpo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Servizio, così come definito nell'offerta presentata dall'Affidatario, conforme agli atti della procedura di affidamento, è pari a euro _____, oltre IVA di legge.
2. Si applica l'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi.
3. Il corrispettivo è pagato con fatturazione a saldo alla data di scadenza contrattuale, previa produzione di una relazione riepilogativa dell'attività svolta se richiesta da Fondazione.
4. Alle scadenze definite dal comma che precede, l'Affidatario chiede alla Fondazione nella persona del R.U.P. l'autorizzazione all'emissione della fattura. Ogni fattura deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al Servizio.
5. Il pagamento è effettuato dalla Fondazione mediante bonifico bancario eseguito, entro 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura, sul conto corrente dedicato indicato dall'Affidatario. Il difetto di conformità della fattura alle prescrizioni di cui al presente articolo autorizza la Fondazione a rifiutare espressamente il documento e comunque a non procedere al pagamento, senza aggravio di costi e senza il decorso di interessi di mora.

Art. 5 - Durata contrattuale

1. Il presente contratto avrà scadenza il 30 giugno 2026 e, comunque, fino al termine effettivo del Progetto sopra indicato.

Art. 6 – Soggetti referenti

1. Le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto sono svolte dal R.U.P. della Fondazione, che può individuare all'interno dell'organizzazione di questa un Referente dell'Affidatario.
2. Su richiesta della Fondazione, l'Affidatario individua il proprio Referente Tecnico, incaricato della supervisione e del coordinamento delle attività, della pianificazione delle prestazioni contrattuali, della soluzione delle criticità, della risoluzione dei disservizi e della gestione dei reclami da parte della Fondazione, nonché dell'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni. Il Referente Tecnico deve essere munito di preparazione professionale, esperienze e conoscenze adeguate al tipo e all'importanza delle prestazioni e avere piena conoscenza dell'oggetto del contratto e della relativa disciplina.

Art. 7 - Subappalto

1. L'Affidatario ha dichiarato di non avvalersi/avvalersi del subappalto.
2. Resta salva la facoltà dell'Affidatario di affidare attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, o comunque di ricorrere ad attività che non si configurano come subappalto ai sensi dell'art. 119, co. 3, D.Lgs. n. 36/2023, comunicando alla Fondazione i nominativi degli affidatari e i relativi contratti.

Art. 8 - Termini di esecuzione

1. I termini di esecuzione delle singole prestazioni costituenti il Servizio, ove non già connaturati alle caratteristiche delle stesse, sono concordati tra il R.U.P. e l'Affidatario. In difetto di accordo, sono indicati dal R.U.P. in funzione delle esigenze di corretto adempimento della Fondazione agli obblighi derivanti dal Progetto.

Art. 9 - Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario esegue le prestazioni con la massima diligenza, coordinandosi con il personale della Fondazione, ed è responsabile della conformità delle stesse alle clausole del presente contratto, alle regole dell'arte e alle norme vigenti.

2. Si impegna ad avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni di dipendenti e collaboratori qualificati, muniti di preparazione professionale, esperienze e conoscenze adeguate al tipo e all'importanza di ogni specifica prestazione. Tutti prestano la propria attività sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario.
3. Si impegna a produrre una relazione riepilogativa dell'attività svolta al termine del Servizio, laddove richiesta dalla Fondazione.
4. In ogni caso, l'attività dell'Affidatario non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività della Fondazione, né ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di quest'ultima, eccedenti quelli strettamente connessi al tipo d'attività da prestare.
5. L'Affidatario è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le clausole del presente contratto, nonché le norme anche sopravvenute nel corso dell'esecuzione contrattuale, ivi comprese le norme regolamentari interne alla Fondazione.
6. L'Affidatario è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Fondazione, arrecati per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, o dei subappaltatori, o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Fondazione o per conto di questa.

Art. 10 - Trattamento economico, previdenza e sicurezza sul lavoro

1. L'Affidatario si impegna a osservare le norme vigenti sull'assunzione, tutela, protezione e assistenza dei propri dipendenti e collaboratori.
2. È tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, in vigore per il settore e per la zona nella quale esegue le prestazioni, ivi comprese le condizioni risultanti da successive modificazioni o integrazioni dei medesimi, nonché a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. È altresì tenuto a osservare le norme in materia di contribuzione, sia essa previdenziale, assistenziale, o dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Gli obblighi previsti dal presente comma vincolano l'Affidatario anche ove lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse, inoltre indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, o dalla sua struttura o dimensione d'impresa, nonché da ogni altra qualificazione giuridica, economica, o sindacale della stessa.
4. L'Affidatario, per tutta la durata contrattuale, garantisce l'osservanza delle vigenti norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), nonché l'adempimento degli obblighi verso i dipendenti in materia di sicurezza e assicurazioni sociali imposti dalle norme legislative e regolamentari vigenti e dai contratti collettivi, assumendone i relativi oneri, ivi compreso il pagamento dei premi agli Istituti e alle Casse contrattuali. È comunque tenuto a informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte e a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
5. È tenuto ad osservare le disposizioni relative alla corretta tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro e comunque di ogni altro documento previsto dalle leggi.
6. Deve in ogni caso garantire ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970).

Art. 11 - Condizioni particolari di esecuzione legate al PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, l'Affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare a I.T.S. una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o

- di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3 *bis*, del D. L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, l'Affidatario che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici è altresì tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, indicando le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali.
 3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), nel caso di necessità di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, l'Affidatario è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle medesime sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Art. 12 - Obblighi della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a fornire all'Affidatario tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del Servizio, ivi compresi quelli relativi a variazioni o modificazioni di carattere tecnico-organizzativo rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'affidamento.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, e in particolare:
 - a. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al Servizio;
 - b. comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al punto precedente entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi: *a)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; *b)* mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale richiesti per l'esecuzione; *c)* subappalto non autorizzato; *d)* violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; *e)* violazione degli obblighi relativi all'applicazione dei CAM e del DNSH, laddove applicabili; *f)* inosservanza dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; *g)* DURC irregolare, ove l'irregolarità persista decorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione della Fondazione; *h)* altri casi espressamente previsti dal contratto.
2. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, in ogni altro caso di grave inadempimento o grave ritardo nell'adempimento, qualora l'Affidatario non abbia rimediato entro il termine assegnatogli dalla Fondazione con formale diffida ad adempiere.
3. In caso di risoluzione, la Fondazione si intende libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o

comunque fatte salve dalla Fondazione medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico della Fondazione in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 15 – Penali

1. La penale da applicare, previa contestazione scritta da parte della Fondazione, è stabilita in misura giornaliera pari all'uno per mille del corrispettivo oggetto di contratto.
2. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo del corrispettivo oggetto di contratto, la Fondazione provvede alla risoluzione del contratto per grave inadempimento in danno dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
3. Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili. Esse sono trattenute sul saldo del corrispettivo spettante in ordine alla fase a cui è riferita la contestazione.
4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Fondazione o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la Fondazione stessa debba sostenere per cause imputabili all'Affidatario.

Art. 16 - Proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione e sfruttamento.

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento dei documenti, degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali e di quant'altro predisposto e realizzato nell'esecuzione del Servizio dall'Affidatario, suoi dipendenti, consulenti o collaboratori (di seguito, "**Beni**"), sono acquisiti in via esclusiva, perpetua, illimitata e irrevocabile alla Fondazione, che può quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la modificazione, la vendita, la duplicazione, la cessione anche parziale.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario garantisce che, nel momento in cui i Beni saranno consegnati alla Fondazione, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo abbiano collaborato alla loro realizzazione avranno già fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, all'acquisizione in proprietà, all'utilizzo e allo sfruttamento degli stessi da parte della Fondazione, nella loro interezza e in ogni singola componente.
3. In ogni caso, l'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi in relazione a diritti di proprietà intellettuale, all'utilizzo e allo sfruttamento dei Beni.

Art. 17 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva, mediante polizza fidejussoria/bonifico bancario, nei termini previsti dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 18 - Elezione del domicilio

1. Agli effetti del presente atto, l'Affidatario dichiara di avere il proprio domicilio in _____, via _____, tel _____, PEC _____, e-mail _____.

Art. 19 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
2. Il divieto di comunicazione non opera per l'Affidatario nei confronti dei suoi dipendenti, collaboratori, o consulenti, nonché dei subappaltatori e dei relativi dipendenti, consulenti e collaboratori. L'Affidatario assume però la responsabilità per gli obblighi di cui al presente articolo anche per tali soggetti.

3. Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.
4. Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.
5. L'affidatario, partecipando alla procedura, esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti tramite il FVOE di cui all'art. 24 del d.lgs. 36/23.

Art. 20 - Registrazione

1. Il presente contratto sarà registrato soltanto in caso d'uso con il beneficio dell'imposta in misura fissa. Saranno a carico dell'Affidatario le spese di bollo, le eventuali spese di registrazione nonché le imposte, tasse o diritti nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 21 – Foro esclusivo

1. Per ogni controversia, nascente o connessa in qualsiasi modo all'esecuzione del presente contratto, le Parti concordano consensualmente ed espressamente sull'esclusiva competenza del foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile, a quelle del D.Lgs. n. 36/2023, nonché alle disposizioni speciali in tema di P.N.R.R. ed applicabili al rapporto oggetto del presente contratto.

Torino, _____ 2026

L'AFFIDATARIO

PER LA FONDAZIONE

PER LA FONDAZIONE